



COMUNICATO UFFICIALE N.10 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 1/AA al N. 5/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 879 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BIGNARDI, Matteo DE BIAGGI, Giuliano VOLTANI, Maurizio ZANFORLIN e della società ASD FIESSESE avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BIGNARDI, Presidente e legale rappresentante della società ASD FIESSESE, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. e 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Matteo DE BIAGGI, relativamente alle 2 gare sotto indicate e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle gare sotto indicata, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 2 gare :

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19

13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE

20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

MATTEO DE BIAGGI all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del C.G.S., per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C., 46, comma 6, C.G.S. F.I.G.C., 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le 2 gare sotto indicate nelle fila della Società ASD FIESSESE senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19

13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE

20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

GIULIANO VOLTANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FIESSESE, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo DE BIAGGI, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19

13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE;

MAURIZIO ZANFORLIN, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FIESSESE, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo DE BIAGGI, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19
20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

ASD FIESSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca BIGNARDI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD FIESSESE, Matteo DE BIAGGI, Giuliano VOLTANI e Maurizio ZANFORLIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 50 giorni di inibizione per il Sig. Luca BIGNARDI, 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Matteo DE BIAGGI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuliano VOLTANI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio ZANFORLIN e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Juniores Provinciale per la società ASD FIESSESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 443 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giovanni CARNEVALI e della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni CARNEVALI, all'epoca dei fatti e oggi Amministratore Delegato dell'U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 3.1 e 5.5 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. per aver sottoscritto, in nome, per conto e nell'interesse della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., tanto il contratto di rappresentanza del 25.01.2017 con il Procuratore Sportivo Gaetano Paolillo (cui è seguito, in data 31.01.2017 il primo contratto per prestazioni sportive tra il SASSUOLO e il calciatore SCAMACCA) quanto il successivo contratto congiunto di rappresentanza del 20.11.2017 (cui è seguito, in data 21.11.2017 il rinnovo annuale del contratto per prestazioni sportive tra il SASSUOLO e il calciatore SCAMACCA) senza aver provveduto, in entrambi i casi, al deposito dei suddetti contratti di rappresentanza presso la FIGC e, dunque, per aver concluso contratti sportivi con il calciatore Gianluca SCAMACCA con l'intermediazione del Procuratore Sportivo Gaetano Paolillo in virtù di contratti di rappresentanza inefficaci ex art. 5.5 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C.;

U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo Amministratore Delegato nonché la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, stesso codice per quanto ascritto al calciatore Gianluca SCAMACCA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni CARNEVALI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Giovanni CARNEVALI e di € 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda per la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 730 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Calogero SANFRATELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

CALOGERO SANFRATELLO, Allenatore di Base, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 17, comma 3 e 4, e 23, comma 2, delle NOIF per avere svolto l'attività di allenatore n.q. di selezionatore della Rappresentativa Regionale Giovanissimi del CR Sicilia per la S.S. 2017/18, pur non avendo effettuato gli aggiornamenti obbligatori previsti per l'abilitazione in suo possesso all'epoca dell'evento e per non aver ottemperato all'obbligo relativo al versamento della quota annuale 2017-18.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Calogero SANFRATELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Calogero SANFRATELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Valter GRIDEL, Ezio PERUZZO, Antonino PRIVITERA e della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

VALTER GRIDEL, consigliere della Asd San Luigi Calcio, nonché responsabile dell'organizzazione del torneo internazionale "Città di San Giusto" e sottoscrittore del relativo regolamento, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale "San Giusto", nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico, punto 6.9, per avere consentito, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria e dovuta vigilanza, che il giovane calciatore Ivcevic Ivan, proveniente da prestito da società affiliata alla federazione slovena, partecipasse nelle fila della Asd San Luigi Calcio agli incontri *JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ* e *ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL*, valevoli per il torneo internazionale "San Giusto", il tutto contrariamente a quanto indicato dal combinato disposto di cui all'articoli 2 e 3 del Regolamento del suindicato torneo che prevedeva l'utilizzo di prestiti solo se provenienti da società affiliate alla Figc;

EZIO PERUZZO, presidente della Asd San Luigi Calcio nella stagione 2017/2018, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale "San Giusto", nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico, punto 6.9, per avere consentito, omettendo ogni necessaria vigilanza, che il giovane calciatore Ivcevic Ivan, proveniente da prestito da società affiliata alla federazione slovena, partecipasse nelle fila della Asd San Luigi Calcio agli incontri *JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ* e *ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL*, valevoli per il torneo internazionale "San Giusto", il tutto contrariamente a quanto indicato dal combinato disposto di cui all'articoli 2 e 3 del Regolamento del richiamato torneo, che prevedeva l'utilizzo di prestiti di calciatori solo se provenienti da società affiliate alla Figc;

ANTONINO PRIVITERA, dirigente accompagnatore della Asd San Luigi Calcio, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, comma 1 delle Noif, in riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale "San Giusto", nonché al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile

Scolastico, punto 6.9, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare *JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ* e *ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL*, tutte valevoli per il Torneo internazionale “San Giusto”, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Ivcevic Ivan, in quanto proveniente da prestito di società affiliata alla Federazione Slovena, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore della Gara, consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alle singole gare, nonostante non ne avesse titolo;

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, i tesserati avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Valter GRIDEL, Ezio PERUZZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, e Antonino PRIVITERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Valter GRIDEL, di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Ezio PERUZZO, 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Antonino PRIVITERA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 406 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PAMPINELLA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE PAMPINELLA, allenatore di base, tesserato per la società ASD Accademia Gaggiano Team nella stagione sportiva 2017/2018 con qualifica di tecnico della squadra Regionale Juniores: in violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 17 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto funzione di prestanome al sig. Daniele Arrigo, non abilitato alla guida tecnica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PAMPINELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Giuseppe PAMPINELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina